



CITTA' di LAMEZIA TERME

SETTORE AVVOCATURA

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 22/03/2024

PROPOSTA N. 488 DEL 14/03/2024

OGGETTO: Rappresentanza Legale dell'Ente_ proroga contrattuale CIG: n. 89652874E0, n. 8965296C4B e n. 8965315BF9

Il Dirigente

Premesso che:

-Con determinazione del Dirigente Avvocatura n. 830 RG del 19/08/2021 e n. 1153 R.G. Del 09/11/2021 e' stata espletata la *Selezione pubblica per l'affidamento dell'incarico di rappresentanza legale del Comune di Lamezia Terme a nr. 3 (tre) studi legali singoli o associati, ex art. 17 comma 1 lett. d e art. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ed art. 1 comma 2, lett. a), del decreto legge n. 76/2020 (Decreto semplificazioni, convertito con modificazione con la Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Decreto Legge nr. 77/2021 convertito con modificazioni con la Legge 29 luglio 2021, n. 108)*

-L'avviso di selezione è stato pubblicato, all'Albo pretorio comunale, in data 10/11/2021 con scadenza per la presentazione delle domande il 25/11/2021 per la durata di 15 giorni, sul sito del Comune di Lamezia Terme e in Amministrazione Trasparente per fornire una adeguata pubblicità e conoscenza agli interessati.

- con nota prot. 77908 del 10/11/2021, è stato trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lamezia Terme, l'avviso e la relativa determinazione di approvazione dello stesso e vi è stata la comunicazione di pari data di condivisione dell'iniziativa del servizio di rappresentanza legale dell'Ente, previa selezione, così come formulata e relativa diffusione del COA a tutti gli iscritti.

-la convenzione, stipulata con i legali esterni, a seguito di avviso pubblico e selezione, mediante procedura comparativa, è stata attivata ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici- Titolo II - Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione , secondo cui *1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in*

uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a una istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti ((di cui al punto 1)), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; ed art. 4, secondo cui l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, la cui fonte primaria è rappresentata dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici al considerando n. 25, dispone che taluni servizi legali sono forniti da prestatori di servizi designati da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari da parte di avvocati, devono essere prestati da notai o sono connessi all'esercizio di pubblici poteri. Tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti, come può succedere ad esempio per la designazione dei pubblici ministeri in taluni Stati membri. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

Visto l'art. 4, del d.lgs. 50/16 e s.m.i. (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi) che recita:

*“1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, **dei contratti attivi**, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”*

Rilevato che la riconducibilità del patrocinio legale tra gli appalti di servizi (benché esclusi dall'ambito di applicazione del Codice) comporta che i contratti esclusi non possono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione contenute nel nuovo Codice, ma devono rispettare principi generali che traggono la loro fonte nel Codice dei contratti con il necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici, esplicitati nell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, che contempla una tutela minima declinata dall'art. 97 Cost. e dai principi dell'agire amministrativo, (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità), escludendo la possibilità di procedere attraverso affidamenti fiduciari.

Preso atto che l'affidamento dei contratti esclusi (in tutto o in parte) deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (...) richiamati dall'art. 4 predetto.

Considerato che:

Nell'ambito dei compiti affidati al Settore Avvocatura, la gestione delle vertenze giudiziarie assume, come in passato, un ruolo centrale per la frequenza, i numeri, la tipologia e la rilevanza del contenzioso espone in maniera significativa l'Ente, anche e non solo dal punto di vista finanziario.

-L'attuale macrostruttura del Comune di Lamezia Terme impegna il Settore Avvocatura nei seguenti Servizi: Contenzioso -Gare e Appalti - Albo Pretorio e Notifiche.

-Come si rileva dalla relazione che accompagna l'impostazione dell'attuale macrostruttura, l'Avvocatura Comunale è una struttura autonoma rispetto all'apparato amministrativo.

-La gestione amministrativa del settore Avvocatura (per come istituita - art. 7 Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi) è attribuita al preposto Dirigente Avvocato, che assicura il necessario supporto nell'ambito delle risorse allo stesso assegnate.

-È preposta, in posizione di indipendenza, al compito di svolgere, nell'interesse dell'Ente, l'attività professionale nel rispetto del principio dell'esclusività della funzione legale, con compiti e relative responsabilità professionali disciplinati dalla normativa di riferimento.

-L'Avvocatura Comunale ha la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale dinanzi alle Magistrature ordinarie, amministrative e speciali, sia nelle cause attive che passive.

Allo stato, anche le cause dinanzi al Giudice di Pace, al Tribunale in materia di lavoro e alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e Secondo grado, per quanto, di regola, in deroga alla competenza dei dirigenti, rispettivamente competenti per materia (o funzionari espressamente dagli stessi designati), vengono affidate, in via esclusiva, con apposita delibera di incarico, al Dirigente dell'Avvocatura comunale o agli avvocati convenzionati.

Inoltre, l'Avvocatura comunale:

- ② cura la fascicolazione dei giudizi pendenti, per la consultazione e conservazione digitale;
- ② cura la gestione di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo: riceve, dalle strutture interessate, le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso, con descrizione delle ragioni normativamente supportate volte a resistere nei procedimenti instaurati;
- ② cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
- ② cura il procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (con esclusione di altre tipologie quali il contenzioso pendente su fatture emesse o con centri di costo precipi in materia di personale, attività connesse al piano di zona, opere pubbliche finanziate): predisposizione proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale previa acquisizione atti e documenti necessari; acquisizione parere collegio revisori dei conti; impegno somme; liquidazione somme;
- ② cura il procedimento di conferimento eventuale di incarico di patrocinio esterno (rispettivamente congiunto o in via esclusiva), con l'avvocato libero professionista all'uopo prescelto nel caso in cui ciò appaia opportuno;
- ② cura i rapporti con legali esterni, ivi compresa l'attività di liquidazione delle parcelle;

- ② esprime parere sulle questioni ad essa sottoposta dal Sindaco dagli assessori, dal Segretario Generale e dai Dirigenti esclusivamente per questioni giuridiche complesse;
- ② esprime parere per le transazioni curando la redazione dell'atto ed il procedimento di proposta della relativa delibera per le determinazioni degli organi di indirizzo (Giunta o Consiglio Comunale) provvedendo agli atti consequenziali.

Dato atto che:

-il Dirigente dell'Avvocatura svolge ulteriori incarichi e funzioni all'interno dell'Ente in quanto è preposto:

-Alla Unità Operativa Autonoma Servizi al Cittadino (Servizi Demografici) composta da-Anagrafe
-Stato Civile- Elettorale-Leva-Statistica

-Al Servizio Gare ed Appalti

-Al Servizio Albo pretorio

-Al Servizio notifiche

Il medesimo Dirigente è altresì Vice-Segretario con le funzioni attribuite dalla normativa vigente e sostituto del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) .

Attende altresì alle altre incombenze di tipo amministrativo, non altrimenti delegabili.

Preso atto che:

a seguito di puntuale ricognizione del contenzioso pendente, aggiornato alla data del 31.01.2024, emerge che l'Ente è parte:

-in nr. 67 giudizi (civili) pendenti innanzi agli Uffici dei Giudici di Pace (affidati a legali esterni con convenzione);

-in nr. 177 giudizi (civili) pendenti innanzi ai Tribunali (affidati a legali esterni con convenzione);

-in nr. 14 giudizi (civili) pendenti innanzi alle Corti Di Appello (affidati a legali esterni con convenzione); in nr. 10 giudizi (civili e/o tributari) pendenti innanzi alla Corte di Cassazione e Tribunale Superiore delle Acque (affidati a legali esterni con convenzione);

-in nr. 64 giudizi (penali), per costituzione di parte civile dell'Ente, pendenti innanzi agli Uffici di Giudice di Pace, ai Tribunali, Corti Di Appello, Corte di Cassazione (affidati a legali esterni con convenzione);

-in nr. 31 giudizi (amministrativi) pendenti innanzi al TAR (affidati a legali esterni con convenzione);

-in nr. 9 giudizi (amministrativi) pendenti innanzi al Consiglio di Stato (affidati a legali esterni con convenzione);

-in nr. 304 giudizi (tributari) pendenti innanzi alla Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale (affidati al legale interno);

-in nr. 149 giudizi (sanzione codice della strada e/o cartelle esattoriali) pendenti innanzi agli Uffici dei Giudici di Pace (affidati al legale interno);

-in nr.1 Tribunale Superiore delle Acque (affidato a legale interno);

-oltre giudizi (civili), pendenti innanzi ai Tribunali, Corti Di Appello e Corte di Cassazione e giudizi amministrativi pendenti innanzi al TAR e Consiglio di Stato (affidati a legali esterni senza convenzione) in corso di definizione.

Il valore complessivo dei giudizi pendenti, con esclusione di quelli promossi dall'Ente, in via di azione, ammonta ad oltre euro 15.548.512,45 (di questi euro 2.699.010,02 rappresentano il valore degli atti impugnati in materia tributaria e sanzionatoria per attività della Polizia Locale, che in caso di soccombenza determina il mancato incasso rispetto alle previsioni di entrata oltre alla soccombenza per spese legali).

Dato atto che:

Nell'ambito del Settore Avvocatura (oltre che nell'organico dell'Ente Civico) è acclarata la carenza di personale interno qualificato (con abilitazione all'esercizio della professione forense) per assumere la rappresentanza in giudizio del Comune di Lamezia Terme, con esclusione del Dirigente del Settore Avvocatura e da breve tempo da altro avvocato assunto an. 36 ore settimanali iscritto all'albo speciale degli avvocati difensori degli Enti presso l'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Lamezia Terme.

-è stato richiesto di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica alla luce della carenza della figura professionale di funzionari avvocati e della necessità che il Comune venga a dotarsene;

In tale contesto organizzativo e di carenza di risorse all'interno dell'Ente, un segmento del servizio legale e, precisamente, la rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali nonché -che, però non comprende l'intero contenzioso dell'Ente e l'intero servizio legale cui è preposto il Settore Avvocatura- è stata affidato a tre legali esterni, incaricati con convenzione, senza vincolo di esclusività e senza vincolo di subordinazione, a seguito di avviso pubblico e procedura selettiva.

Dato atto che:

Il nuovo codice dei contratti non contempla più ipotesi di servizi legali non esclusi ma ha ribadito, all'art. 13, comma 2, che *“Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti [di appalto] esclusi...”* ed all'art. 56 comma 1 *“Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;”*

-i servizi legali, tanto se riferiti al patrocinio in singola causa, quanto se riferiti ad un incarico di più

attività di patrocinio, sono espressamente richiamati dalle Direttive e dallo stesso D.Lgs. 36/2023, come **appalti "esclusi"**.

Considerato altresì che:

Con Legge n. 49/2023 è stato definito l'equo compenso inteso quale corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti per determinate categorie di professionisti, ovvero gli avvocati, i professionisti iscritti agli ordini e collegi e per le professioni non ordinistiche.

L'equo compenso trova applicazione, tra le altre, anche per le prestazioni professionali rese a favore di Pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica;

Dato atto che:

- Il DUP 2023-2025 raccomanda, per i servizi legali, l'esigenza di *una linea difensiva omogenea dell'ente, sempre costituita, attraverso la predisposizione di adeguate ed efficaci difese in tutti i gradi di giudizio anche in tempi contenuti, nonché l'abbattimento dei costi a seguito dell'individuazione di avvocati convenzionati a seguito di partecipazione a bando ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 50/2016 c si intende confermare la scelta, in coerenza con quanto già avvenuto per gli anni scorsi, di procedere all'individuazione di professionisti avvocati ai quali conferire l'incarico di rappresentanza in giudizio, non solo nell'ottica di un contenimento dei costi ma anche per assicurare una continuità ed una coerenza nelle strategie di gestione dei giudizi che saranno poste in essere, nell'interesse dell'Ente attraverso procedure comparativa, trasparente e non discriminatorie alla luce della normativa vigente*

Considerato che il Dirigente del Settore Avvocatura:

- ha provveduto, per la stesura del bilancio tecnico 2024-2026, a segnalare al Settore Economico Finanziario e all'Amministrazione, con prot. n. 72755 del 5.10.2023 le somme da prevedersi e pari ad euro 1.789.000,00 (relativamente al contenzioso in essere ad ottobre 2023 esterno e considerando presuntivamente convenzioni ai minimi tariffari da proporre alla firma degli avvocati da incaricare).

-ha provveduto a rappresentare la descrizione dello stato del contenzioso dell'Ente, dei numeri e degli importi, la gestione organizzativa interna ed esterna mediante rapporto convenzionale, la normativa sugli affidamenti degli incarichi legali, l'avvento della legge n. 49/2023 sull'equo compenso nonché l'incidenza sul bilancio dell'Ente e la necessità delle risorse economiche segnalate nel caso di applicazione della medesima, con nota prot. n. 19140 del 26.2.2024 indirizzata all'Amministrazione e al Segretario Generale;

-ha proposto, nella medesima nota, un percorso organizzativo per condurre ad un graduale processo per ricondurre all'interno dell'Ente tutta l'attività di rappresentanza in giudizio o, comunque, maggior parte di essa che deve comunque essere, nel tempo, accompagnato e

supportato dall'aumento del personale (con assunzione di figure specifiche) del Settore Avvocatura e mediante svincolo del Dirigente dell'Avvocatura da altri incarichi di funzioni dirigenziali, che distolgono dall'esercizio della difesa dell'Ente Civico, come purtroppo continua ad accadere da anni nonche' e' stata riattenzionata la necessita' di portare a compimento il lavoro svolto sulla bozza di disciplinare sui sinistri stradali (elaborato anche con il contributo del Vice Sindaco nel marzo dello scorso anno 2023) al fine di una gestione delle richieste di risarcimento danni in fase antecedente all'instaurazione di contenziosi per i quali l'Ente esce in massima parte soccombente, con aggravio ulteriore delle spese legali, a causa dello stato manutentivo dei luoghi (strade, marciapiedi etc.) e in carenza di elementi tecnici determinanti e utili che possano sovvertire gli esiti sfavorevoli dei procedimenti giudiziari;

Rilevato che

-il bilancio dell'Ente è in fase di redazione e allo stato non sono previste le somme per procedere con quanto statuito dalla legge sull'equo compenso;

- vi è la necessità di assicurare il patrocinio legale dell'ente in continuità nell'attività difensiva affidata ai legali attualmente incaricati con convenzione sottoscritta a seguito di procedura selettiva per il numero rilevante delle pendenze che non possono essere sostenute all'interno dell'Ente, con grave pregiudizio della difesa, per come sopra esposto e motivato;

-che l'incarico di patrocinio legale per la difesa dell'Ente pubblico è conferito per gli *adempimenti obbligatori per legge* che in mancanza comporterebbe un danno certo e non quantificabile al comune;

-l'eventuale cessazione della convenzione –che non regola uno spazio transitorio- e successiva successione degli incarichi costituirebbe, proprio in una fase di carenza di personale interno qualificato un vulnus per la difesa dell'Ente, sia per il numero, sia per il valore;

-L'Ente ha, pertanto, convenienza -perche' risponde a principi di efficienza ed efficacia- a valorizzare, contenuta nell'avviso pubblico (approvato con Determinazione n. 830 RG del 19/08/2021 e successiva determinazione n. 1153 R.G. Del 09/11/2021 di integrazione) -in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicita' e nella convenzione sottoscritta dai tre legali (avvocati Salvatore Leone, Caterina Flora Restuccia e Francesco Carnovale Scalzo), di avvalersi della facolta'di proroga contrattuale alle medesime condizioni, l'incarico, per altri due anni, per come espressamente prevista negli atti di indizione della procedura selettiva, anche in considerazione di chiaro rilievo di consequenzialita'connesso al rilevante numero degli incarichi legali di patrocinio, conferiti ai legali per le cause ancora pendenti e nelle more della realizzazione del progetto di organizzazione e reinternalizzazione dell'attivitadi difesa .

-Tanto, anche a completamento di un percorso attivato per avviare una fase di riordino del contenzioso, da riportare nel solco di una gestione ordinaria, anche nella prospettiva di una auspicata strutturazione con dotazione organica del Settore Avvocatura, in grado di internalizzare

tutto il “servizio legale” dell’Ente, ovvero da ricondurre a diversa organizzazione del servizio.

Visto altresì l'art. 120 del D. lgs. 36/2023 rubricato (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) che al comma 10 prevede:*Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista una opzione di proroga il contraente originario e' tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove piu'favorevoli per la stazione appaltante.*

Dato atto che la proroga c.d. Contrattuale trova la sua fonte nella lex specialis di gara e/o nel contratto.

Preso atto che:

-L'avviso di selezione approvato con determinazione n. 1153 R.G. del 09/11/2021, all'art. 1 prevede espressamente che allo scadere del secondo anno l'incarico avrà termine ma che l'amministrazione potrà prorogare l'incarico per altri due anni con provvedimento espresso.

-Trattasi, pertanto, di una circostanza negoziale già preventivata dalla Amministrazione/Ente/Stazione Appaltante e dal soggetto partecipante.

Considerato che:

-La norma sull'equo compenso di cui alla l. n.49 del 2023 non si applica con effetto retroattivo, atteso il preciso disposto dell'art.11 della l. n.49/2023, in cui si afferma espressamente che Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge

-l'attuale convenzione si pone al riparo di eventuale ipotesi di nullità in quanto stipulata prima dell'entrata in vigore della legge sull'equo compenso.

Atteso che:

-Il D.M. 22/12/2023 ha disposto il rinvio al 15 marzo 2024 della scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, termine allo stato decorso;

- il bilancio dell'Ente è in fase di redazione e allo stato non sono previste le somme per procedere con quanto statuito dalla legge sull'equo compenso;

-ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D LGS 267/2000 la gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria.

-Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

-Il patrocinio legale per la difesa dell'Ente pubblico è adempimento obbligatorio per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione (Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in sede di controllo, delibera n. 6/2005; Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, n. 6/AUT/2008; Sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei Conti, deliberazione n. 19/2009/PAR).

-La difesa giudiziale rappresenta l'esercizio di un diritto-dovere mediante il quale affermare, di regola, la rispondenza degli atti (negoziali e provvedimenti), attraverso i quali si estrinseca

l'attività funzionalizzata dell'ente, ai paradigmi di liceità e legittimità fissati dalla norma, che quel potere attribuisce.

-L' Ente, per tale adempimento obbligatorio, ha un dovere di diligenza nella scelta del professionista, la cui prestazione professionale deve essere adeguata per la tutela dell'interesse pubblico, e tale diligenza viene assicurata attraverso la scelta di soggetti idonei e qualificati, privilegiando l'utilizzo di criteri che valorizzano la esperienza e competenza dei professionisti, quest'ultima da intendersi come competenza nelle materie specifiche inerenti la tipologia e le caratteristiche del contenzioso dell'Ente.

Dato atto che Il valore dell'affidamento rientra nella soglia dell'affidamento diretto di euro 139.000,00 ovvero euro 3.262,00 a titolo di rimborso spese vive, euro 130.517,28 (comprensivo di rimborso forfettario) euro 5.220,72 (CPA) euro 29.862,00 a titolo di iva (iva non computabile nel valore dell' affidamento) ed lordo della ritenuta d'acconto (se dovuta)e cosi' per un totale di euro 165.600,00

Considerato che occorre impegnare sul capitolo di spesa 1058 piano dei conti U.1.03.02.11.006 la spesa complessiva di euro 168.862,01 CIG: n. 89652874E0, n. 8965296C4B e n. 8965315BF9 di cui euro 3.262,00 spese vive, euro 130.517,28 (comprensivo di rimborso forfettario) euro 5.220,72 (CPA) euro 29.862,00 a titolo di iva (iva non computabile nel valore dell' affidamento) ed lordo della ritenuta d'acconto (se dovuta) e cosi' di seguito specificata :

a) euro 62.100,01 per compensi professionali (comprensiva degli accessori di legge ed a lordo della ritenuta d'acconto se dovuta) oltre ad euro 1.087,33 per rimborso spese vive ed per il periodo dal 01/04/2024 al 31/12/2024 sul bilancio 2024;

b) euro 82.800,00 compensi professionali (comprensiva degli accessori di legge ed a lordo della ritenuta d'acconto se dovuta) oltre ad euro 1.087,33 per rimborso spese vive ed euro per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 sul bilancio 2025;

c) euro 20.700,00 per compensi professionali(comprensiva degli accessori di legge ed a lordo della ritenuta d'acconto se dovuta) oltre ad euro 1.087,33 per rimborso spese vive ed per il periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026- che troveranno copertura nell'apposito stanziamento del bilancio 2024-2026 annualita' 2026.

Dato atto del seguente cronoprogramma :

<i>Capitolo impegno</i>	<i>Cronoprogramma attivita'</i>	<i>Esigibilità</i>
1058	60 giorni per esame documenti	Pagamento entro 120 giorni da emissione fattura (art. 8 convenzione)

Dato atto:

- ☛ della regolarità dei requisiti di ordine generale afferenti agli avvocati Carnovale Scalzo Francesco, Restuccia Caterina Flora, Leone Salvatore, allegati al presente atto ma non pubblicati e che i Cig di riferimento sono i seguenti: CIG: n. 89652874E0, n. 8965296C4B e n. 8965315BF9 con esclusione del Durc normativamente non previsto per la categoria degli avvocati;
- ☛ della disponibilità all'accettazione della proroga così come richiesta dall'Ente da parte dei tre professionisti, documenti tutti allegati al presente atto ma non pubblicati;

-che il responsabile di procedimento è la D.ssa Emilia Cantafio che previa verifica dei presupposti legittimanti ha proposto il presente provvedimento;

Preso atto altresì:

-dell'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto dirigente anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

-della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per l'emissione del presente provvedimento amministrativo contenute nel P.I.A.O. approvato con delibera di G.C. numero 342 del 29/11/2023 e il successivo aggiornamento in materia di anticorruzione;

Visti:

- ② il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ② lo Statuto del Comune;
- ② il Regolamento di contabilità;
- ② Il Dup 2023/2025 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 nella seduta del

19.09.2023;

- ② Il Bilancio 2023/2025 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 nella seduta del 19.09.2023;
- ② la Delibera di G.C numero 302 del 13/10/2023 approvazione del PEG 2023-2025;
- ② la Delibera di G.C numero 342 del 29/11/2023 ad oggetto : " Piano Integrato di Attivita' ed Organizzazione (PIAO) 2023-2025. Approvazione".
- ② La Delibera di Giunta Comunale n 368 del 15/12/2023 avente ad oggetto: variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 approvato con Delibera di G.C. n. 302 del 13.10.2023
- ② Il **D.M. 22/12/2023** che ha fissato al **15 marzo 2024** la scadenza per l'approvazione del **bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali** .

DETERMINA

-Di prorogare, l'incarico, per altri due anni, per come espressamente prevista negli atti di indizione della procedura selettiva l'incarico di rappresentanza legale del Comune di Lamezia Terme agli avvocati Carnovale Scalzo Francesco, Restuccia Caterina Flora, Leone Salvatore (CIG: n. 89652874E0, n. 8965296C4B e n. 8965315BF9) alle medesime condizioni, prezzi e patti stabilite nella convenzione originaria e per il periodo che va dal 01/04/2024 al 31/03/2026;

- Di dare atto che Il valore dell'affidamento rientra nella soglia di euro 139.000,00 ovvero euro 3.262,00 a titolo di rimborso spese vive, euro 130.517,28 (comprensivo di rimborso forfettario) euro 5.220,72 (CPA) euro 29.862,00 a titolo di iva (iva non computabile nel valore dell' affidamento) ed lordo della ritenuta d'acconto (se dovute)e cosi' per un totale di euro 165.600,00

-Di impegnare sul capitolo di spesa 1058 piano dei conti U.1.03.02.11.006 la spesa complessiva di euro 168.862,01 CIG: n. 89652874E0, n. 8965296C4B e n. 8965315BF9 di cui euro 3.262,00 spese vive, euro 130.517,28 (comprensivo di rimborso forfettario) euro 5.220,72 (CPA) euro 29.862,00 a titolo di iva (iva non computabile nel valore dell' affidamento) ed lordo della ritenuta d'acconto (se dovuta)e cosi' di seguito specificata :

a) euro 62.100,01 per compensi professionali (comprensiva degli accessori di legge ed a lordo della ritenuta d'acconto se dovuta) oltre ad euro 1.087,33 per rimborso spese vive ed per il periodo dal 01/04/2024 al 31/12/2024 sul bilancio 2024;

b) euro 82.800,00 compensi professionali (comprensiva degli accessori di legge ed a lordo della ritenuta d'acconto se dovuta) oltre ad euro 1.087,33 per rimborso spese vive ed euro per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 sul bilancio 2025;

c) euro 20.700,00 per compensi professionali (comprensiva degli accessori di legge ed a lordo della ritenuta d'acconto se dovuta) oltre ad euro 1.087,33 per rimborso spese vive ed per il periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026- che troveranno copertura nell'apposito stanziamento del bilancio 2024-2026 annualità 2026 .

-Di dare atto che quanto stabilito con il presente provvedimento e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio e i vincoli di finanza pubblica.

-dell'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto dirigente e del responsabile del procedimento anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012 ;

-della regolarita' e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per l'emissione del presente provvedimento amministrativo contenute nel P.I.A.O. approvato con delibera di G.C. numero 342 del 29/11/2023 e il successivo aggiornamento in materia di anticorruzione;

- Di provvedere alla pubblicazione della presente in "Amministrazione trasparente"

*Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Emilia Cantafio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 488 del 14/03/2024** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. BELVEDERE ALESSANDRA** in data **25/03/2024**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta n. **488 del 14/03/2024**, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA il 25/03/2024.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 878

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Avv. BELVEDERE ALESSANDRA** attesta che in data **25/03/2024** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **380** con oggetto: **Rappresentanza Legale dell'Ente_ proroga contrattuale CIG: n. 89652874E0, n. 8965296C4B e n. 8965315BF9.**

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. BELVEDERE ALESSANDRA il 25/03/2024.**

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.